

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. № 2299



№ 5

del Reg. - Anno 2017

- 5 GIU. 2017

COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal - 5 GIU. 2017 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.

E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

è esecutiva il giorno - 01 GIU. 2017 perché:

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

il - 5 GIU. 2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento Comunale per l'affidamento di servizi legali di cui al D.Lgs 50/29016.

L'anno duemiladiciassette il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 10.15 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Giuseppe GRASSI Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale avv. Tania GIOVANE;

All'appello nominale risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
1. GRASSI Giuseppe	X	
2. LILLO Domenico	X	
3. RODIA Cosimo Damiano	X	
4. LAPESA Pasquale	X	
5. RENNA Angelo	X	
6. ORLANDO Giovanni	X	
7. CARABOTTO Maristella	X	
8. ABATEMATTEO Cosimo	X	
9. BIRARDI Cosimo	X	
10. LAPESA Isabella		X
11. MITRUGNO Maria Pia	X	

PRESENTI № 10

ASSENTI № 1

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Li - 5 GIU. 2017


IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sig. Pappadà Antonio)

ALBO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG

Antonio Pappadà



Oggetto: Approvazione del "Regolamento Comunale per l'affidamento di servizi legali di cui al D.Lgs 50/29016.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 comma del D.L.vo n. 267/2000,

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

in ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, in qualità di Presidente, verificata la regolarità della seduta, dà lettura del 1° punto all'o.d.g. e passa la parola al Vice Sindaco Avv. Maristella Carabotto per illustrare il Regolamento da approvare.

Il Consigliere Maristella Carabotto precisa che l'approvazione del Regolamento scaturisce dalla necessità di redigere una short - list di avvocati per il patrocinio legale conformandosi così alle direttive ANAC a seguito della immissione del D.L. 50 /2016, quindi fornisce una sommaria illustrazione del contenuto del Regolamento;

A conclusione, il Sindaco chiede se ci sono interventi prima di procedere all'approvazione .

Interviene il Consigliere Birardi Cosimo, il quale chiede se l'approvazione del regolamento e nello specifico dell'art. 1 è in contrasto con la esistenza della short- list per la costituzione del Comune dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e regionali;

Replica il Sindaco asserendo che non c'è contrasto; ed interviene ad avallare questa affermazione anche il Segretario Comunale;

Il Consigliere Birardi inoltre dichiara , in riferimento all'art. 6 del predetto Regolamento, riguardante i compensi da erogare agli avvocati che gli stessi sono troppo elevati e chiede delucidazioni ;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale, il quale precisa che il compenso indicato sarà pari al 50% del valore minimo stabilito dai parametri forensi approvati con D.M. 55 del 10.03.2014 e quindi di gran lunga inferiori a quanto tuttora previsto per la costituzione in giudizio in considerazione dello stato di dissesto del Comune, un ulteriore ribasso sarebbe squalificante per l'attività professionale esercitata nonché per la categoria degli avvocati.

PREMESSO

che l'art. 17 del D.lgs. n. 50 /2016 esclude dal suo ambito applicativo i servizi legali difensivi e connessi a procedimenti giurisdizionali (c.d. patrocinio processuale), con particolare riguardo alla

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato o in una conciliazione ovvero in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto;

che l'esclusione dei servizi legali di cui sopra dallo spettro di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 determina, in ogni caso, l'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4 del medesimo testo normativo e, dunque, "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

che, pertanto, è necessario adottare un Regolamento in tema di affidamento dei servizi legali in questione che, abrogando i precedenti atti adottati, risulti coerente con il vigente contesto normativo

CONSIDERATO:

che l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, a differenza della previgente disposizione di cui all'art. 27 del D.Lgs. 163/2006, non prevede l'individuazione del contraente attraverso la procedura di invito di almeno cinque concorrenti;

che, dunque, spetta all'Ente individuare e motivare la procedura ed i criteri di affidamento dei servizi legali

in questione, in relazione alla natura, al valore, alle circostanze specifiche della *res litigiosa*, al particolare grado di specializzazione e comprovata esperienza attraverso cui poter individuare l'avvocato dotato della maggior capacità professionale necessaria per l'adeguato assolvimento dell'incarico;

che, alla fattispecie in esame, sono applicabili, *a fortiori*, le procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, compresa la possibilità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro;

che, anche al fine di rispettare l'art. 2233 c.c. (cfr. TAR Sicilia, Sez. III, 22/12/2016, n. 3057; TAR Sicilia, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 334), il criterio di individuazione del professionista deve necessariamente privilegiare, avuto riguardo alla natura delle prestazioni, il profilo curricolare del professionista, con riferimento all'esperienza ed alla specializzazione nello specifico settore di riferimento cui afferisce l'esigenza del servizio legale da parte dell'Amministrazione;

RITENUTO

necessario ed opportuno dotarsi di un Regolamento in materia di affidamento di servizi legale che risulti conforme e coerente con i dettami del D.Lgs. 50/2016;

tanto premesso, considerato e ritenuto

VISTA la bozza di regolamento o in materia di affidamento di servizi legale che risulti conforme e coerente con i dettami del D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica espresso, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	N. 10
ASSENTI:	N. 1 (LAPESA ISABELLA)
VOTANTI:	N. 9
ASTENUTI:	N. 1 (MITRUGNO MARIA PIA)
VOTI CONTRARI:	N. 1 (BIRARDI COSIMO)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 8

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento o in materia di affidamento di servizi legale che risulti conforme e coerente con i dettami del D.Lgs. 50/2016", costituito da dieci (10) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile del servizio contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali utili per dare esecuzione al predetto regolamento;
- di stabilire che il predetto Regolamento entri in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione;
- di pubblicare il predetto regolamento sul sito web istituzionale di questo Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevata l'urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento precedentemente approvato;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2000, n. 267;

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	N. 10
ASSENTI:	N. 1 (LAPESA ISABELLA)
VOTANTI:	N. 9
ASTENUTI:	N. 1 (MITRUGNO MARIA PIA)
VOTI CONTRARI:	N. 1 (BIRARDI COSIMO)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 8

DELIBERA

di dichiarare la su riportata deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI MONTEPARANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI CUI AL D.LGS. 50/2016

approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 5 del 01-06-2017

ed entrato in vigore il

Art. 1 - FINALITÀ' ED OGGETTO

Il Comune di Monteparano, al fine di conformare la propria azione amministrativa al D.Lgs. 50/2016, intende disciplinare, con il presente Regolamento, l'affidamento degli incarichi di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, fatta salva la facoltà di individuare altri avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso, da dimostrare attraverso adeguata motivazione, giustifichino un affidamento fiduciario al di fuori dell'elenco.

L'iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

La short list sarà ripartita in 7 sezioni:

- 1) controversie dinanzi al Giudice di Pace, in materia sia civile che penale;
- 2) controversie dinanzi al Tribunale Civile e dinanzi alle Corti di Appello, sezione civile, ivi comprese le controversie lavoristiche;
- 3) controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado e secondo grado e dinanzi alla Corte dei Conti, di primo e secondo grado;
- 4) controversie dinanzi al Tribunale penale e Corte di Appello, sezione penale;
- 5) controversie dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
- 6) controversie dinanzi alle Magistrature superiori, escluse quelle innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti di Roma, già comprese della sezione sub. 3.

Non è consentita l'iscrizione in più di due sezioni della short list, con esclusione di quella relativa alle controversie innanzi alle Magistrature superiori, cumulabile con l'iscrizione in altre due sezioni.

Art.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE NELLA SHORT LIST

Possono chiedere di essere iscritti nella short list sia singoli professionisti che associazioni professionali in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- > cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'unione Europea;
- > laurea in Giurisprudenza;
- > iscrizione all'albo degli avvocati;
- > iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori per le sezioni sub. 3) e 6) dell'art. 1;
- > non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- > non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della professione;
- > non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- > non avere contenzioso in corso con il Comune di Monteparano né a titolo personale, né come avvocato difensore di controparte;
 - > essere in possesso di polizza assicurativa, ai sensi dell'art.12 della Legge 247/2012, a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato conforme ai criteri di cui al Decreto 22/9/2016 del Ministero della Giustizia;
- > con esclusione della sola sezione sub. 1) dell'art. 1, aver ricevuto, negli ultimi tre anni, almeno /sei incarichi per lo svolgimento di servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016, da parte di pubbliche amministrazioni/enti locali, nelle materie d'interesse.

Art.3-FORMAZIONE DELL'ELENCO E VALIDITÀ' DELLA SHORT LIST.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggio altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare incarichi professionali.

L'inserimento nell'elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Monteparano, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

La short list resterà efficace per dodici mesi dalla data di approvazione della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

L'approvazione avverrà con determina del Responsabile dell'ufficio Contenzioso e sarà pubblicata sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica a tutti gli interessati.

Al fine di garantire l'aggiornamento della short list, l'Ente, prima della scadenza del suo periodo di efficacia, provvederà ad indire la procedura di aggiornamento nelle more del cui svolgimento sarà possibile, ove strettamente necessario, continuare ad utilizzare il precedente elenco nonostante l'eventuale scadenza del suo periodo di efficacia.

Art.4-CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST.

Il responsabile dell'Ufficio contenzioso dispone la cancellazione dalla short list dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) siano venuti meno, senza giustificato motivo, alle obbligazioni assunte con la convenzione di incarico.

Art.5-CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

L'affidamento del servizio legale avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) sezione di iscrizione;
- b) capacità professionale emergente non soltanto da aspetti quantitativi ma anche da profili qualitativi inerenti la formazione dell'avvocato, gli incarichi in precedenza svolti nonché la specializzazione nella specifica materia interessata dal servizio legale da affidare;
- c) eventuale consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) potenziali conflitti di interesse con altri incarichi professionali.

Relativamente ai giudizi di impugnazione, l'ente si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado la difesa nel giudizio di secondo grado anche nel caso in cui il legale non sia più inserito nella short list qualora ciò sia necessario al fine di non pregiudicare le esigenze difensive dell'Ente.

Ciascun professionista non potrà ricoprire più di tre incarichi di patrocinio/rappresentanza legale dell'Amministrazione per ciascuna Sezione di iscrizione nel corso di ogni anno solare, salvo che per carenza di professionisti iscritti nella Sezione di riferimento.

Il Comune di Monteparano si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti di particolare e specifica esperienza professionale comprovata dal curriculum vitae, anche se non iscritti nel costituendo Elenco, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di incarico.

Art.6-COMPENSO.

Al fine di garantire le esigenze di contenimento della spesa, il compenso spettante all'avvocato verrà così determinato:

- a) per i giudizi innanzi al Giudice di Pace il cui valore della causa è superiore a € 1.500,00 il compenso sarà pari ad: € 500,00, oltre IVA e CAP; per le restanti cause il cui valore della causa è inferiore ad € 1.500,00, il compenso sarà pari ad € 250,00 oltre Iva e Cap.; L'ente civico si riserva l'opzione di chiudere transattivamente le cause dinanzi al GdP la cui costituzione in giudizio sarà

ritenuta anti- economica;

b. per gli altri giudizi di ogni ordine e grado, ivi compresi gli arbitrati: il compenso complessivo spettante al legale, comprensivo del rimborso spese forfettarie, verrà determinato in considerazione del valore e della complessità del giudizio nonché dell'importanza dell'opera professionale e non potrà superare il 50% del valore minimo stabilito dai nuovi parametri forensi approvati con D.M. n.55 del 10.03.2014 e pubblicati sulla G.U. n.77 del 02.04.2014;

c. per gli altri servizi legali: il compenso complessivo spettante al legale, comprensivo del rimborso spese forfettarie, verrà determinato in considerazione del valore e della complessità del giudizio nonché dell'importanza dell'opera professionale e non potrà superare il 50% del valore minimo stabilito dai nuovi parametri forensi approvati con D.M. n.55 del 10.03.2014 e pubblicati sulla G.U. n.77 del 02.04.2014.

Al legale spetterà, altresì, il rimborso delle spese non imponibili, debitamente documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico professionale.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e accetta di ricevere il compenso nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso in cui la condanna alle spese della controparte risulterà parziale rispetto a quanto pattuito, la differenza sarà corrisposta dal Comune nei limiti di quanto concordato.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Per tutti i giudizi in cui il Comune di Monteparano è costituito per mezzo di un legale incaricato, il responsabile dell'area amministrativa chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza semestrale, una relazione circa l'andamento processuale. Il legale incaricato è tenuto, inoltre:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- b) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

Art. 9 - REGISTRO INCARICHI E PUBBLICITÀ'

Il Comune di Monteparano pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale il registro degli incarichi nel quale devono essere annotati gli incarichi conferiti, con i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo effettivo liquidato al professionista.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati trasmessi dagli interessati con la manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale successivo incarico. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Contenzioso.